



DELIBERA N.37

del 25 gennaio 2023

Fasc. Anac n. [omissis]/2022

Oggetto: Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]/2022 - annullamento parziale in autotutela della delibera n. 287 delibera assunta dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 14/06/2022 e depositata il 21 giugno 2022, avente a oggetto il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti del comune di [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 25 gennaio 2023;

- Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l’articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all’articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l’articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale il termine per l’anno 2021 è stato prorogato al 31.03.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza,

dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'articolo 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241, sull'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;

- Visto l'accertamento eseguito in data 7.04.2022 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di [omissis], con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" del PTPCT relativo al triennio 2021-2023;

- Vista la comunicazione prot. n. 26239 del 8.04.2022 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento sopra menzionato;

- Vista la delibera del Consiglio n. 287 del 14 giugno 2022, con la quale è stata disposta la sanzione pecuniaria di euro 1.000 ciascuno, per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023, nei confronti del RPCT, del Sindaco e dei componenti della Giunta del comune di [omissis];

- Considerata la nota acquisita al prot. n. 107007 del 20.12.2022, con la quale l'Assessore al bilancio e programmazione del comune di [omissis], dr. [omissis], destinatario insieme al RPCT, al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale del medesimo provvedimento sanzionatorio, ha presentato istanza di annullamento in autotutela della delibera n. 287;

- Considerato che il [omissis], nelle controdeduzioni, ha precisato di essere venuto a conoscenza solo adesso delle contestazioni sollevate nei confronti dell'intera Giunta comunale, e di essere stato l'unico soggetto a sollecitare il S.C./RPCT e il Sindaco per l'approvazione del PTPCT 2021-2023;

- Tenuto conto che l'istante ha provveduto ad allegare, all'istanza di annullamento in autotutela, uno scambio di mail con la RPCT, [omissis], del 16 aprile 2021, con le quali richiedeva alla stessa informazioni circa la tempistica relativa all'approvazione del Piano anticorruzione e trasparenza, ricevendo dalla stessa rassicurazioni in merito alla presentazione in tempi brevi del PTPCT alla Giunta. Successivamente, con mail del 4 giugno 2021, [omissis] inoltrava al Sindaco un sollecito con riferimento a quanto già rappresentato al Segretario generale e RPCT;

- Considerato che l'Ufficio istruttore ha ritenuto la richiesta di annullamento della sanzione nei confronti dell'istante fondata. Infatti, l'Assessore ha dimostrato, seppure con ritardo, l'assenza dell'elemento soggettivo della c.d. *culpa in vigilando*. L'Assessore [omissis] ha in effetti dato prova, a differenza degli altri componenti della Giunta, di essersi interessato all'approvazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, prima interloquendo con solo il RPCT (aprile 2021) e successivamente anche con il Sindaco (giugno 2021).

- Considerato che allo stesso, quindi, non può essere ascritta una responsabilità per la mancata approvazione del Piano che – come noto – deve essere predisposto dal RPCT e successivamente essere presentato alla Giunta per la sua approvazione. L'Ufficio ritiene che qualora le predette controdeduzioni fossero state inviate nel corso della fase istruttoria, avrebbero portato all'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del [omissis] per assenza dell'elemento soggettivo della colpa, essendosi lo stesso adoperato attivamente nel monitoraggio dell'operato del RPCT, interloquendo sul punto anche con il Sindaco.



- Pertanto, sebbene le predette controdeduzione siano pervenute all'ufficio con ritardo, a fronte comunque della notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio andata a buon fine per compiuta giacenza, si accoglie l'istanza di annullamento parziale in autotutela della delibera n. 287/2022 nei soli confronti del [omissis].

-Rilevato che sussiste l'interesse pubblico attuale alla rimozione del provvedimento illegittimo nei confronti [omissis]

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- l'annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241, della delibera n. 287 del 14 giugno 2022, nella parte in cui dispone la sanzione nei confronti dell'Assessore [omissis] e contemporaneamente, dispone l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 gennaio 2023

Il Segretario

Atto firmato digitalmente